

PARERE 25 GIUGNO 2024
256/2024/I/EEL

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE MODALITÀ E CRITERI PER IL SODDISFACIMENTO DELLE *GREEN CONDITIONALITIES* E SVOLGIMENTO DEI RELATIVI CONTROLLI PER LE IMPRESE ENERGIVORE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1300^a riunione del 25 giugno 2024

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata ed in particolare l'articolo 2, comma 6;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19 rubricato "*Adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione*";
- il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 (di seguito: decreto-legge 131/2023) e, in particolare, l'articolo 3 con cui è riformato il regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica al fine di adeguare il regime vigente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022;
- il decreto legislativo del 4 luglio 2014, n. 102 come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" (di seguito: decreto legislativo 102/2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 maggio 2015, 213/2015/A e l'allegato Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2023, 434/2023/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 619/2023/R/eel) e il relativo Allegato A;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 22 novembre 2023, 545/2023/R/eel;
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (di seguito: Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/01);
- la Comunicazione della Commissione europea (2022/C 80/01), pubblicata nella GUUE 18 febbraio 2022, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022” (di seguito: Linee guida CEEAG);
- la Decisione della Commissione europea C(2023) 9135 FINAL, del 19 dicembre 2023 (prot. Autorità 80350 del 21 dicembre 2023), recante “*State Aid SA.109500 (2023/N) – Italy Amendment of SA.38635 (2014/NN) – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy*” con la quale è stata data esecuzione alla modifica del regime italiano di aiuti di Stato a sostegno delle imprese a forte consumo di energia elettrica introdotto dall’articolo 3, del decreto-legge 131/2023 (di seguito Decisione C(2023) 9135);
- la circolare della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) n. 55/2023/ELT con la quale la CSEA, sentita l’Autorità, ha reso disponibile, con decorrenza 1 dicembre 2023, il sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2024;
- lo Schema di decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, predisposto in attuazione dell’articolo 3, comma 11, del decreto-legge 131/2023, trasmesso all’Autorità dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica in data 12 giugno 2024 (prot. Autorità 42202/2024 del 13 giugno 2024) (di seguito: Schema di decreto).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 131/2023, all’articolo 3, contiene disposizioni per l’adeguamento, con decorrenza dal 1 gennaio 2024, alle Linee guida CEEAG delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica disciplinate dal decreto 21 dicembre 2017 in attuazione dell’articolo 19 della legge 167/17, subordinandone l’efficacia alla preventiva autorizzazione della Commissione europea;
- con la Decisione C(2023) 9135, la Commissione europea ha approvato la modifica del regime italiano di aiuti di Stato a sostegno delle imprese a forte consumo di energia elettrica introdotto dall’articolo 3, del decreto-legge 131/2023 e notificato dal Governo in conformità a quanto previsto dalle linee guida CEEAG;
- l’Autorità ha dato prima attuazione alla suddetta disciplina con la deliberazione 619/2023/R/eel, al fine di garantire dal 1 gennaio 2024 l’avvio tempestivo e senza soluzione di continuità del riconoscimento delle agevolazioni, seppure nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

- di cui all'articolo 3, comma 11, con il quale si perfezionerà lo scenario degli adempimenti connessi alla misura;
- in particolare, la norma attribuisce al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica la competenza a emanare, sentita l'Autorità, il decreto con cui sono *“individuate le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento degli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonché per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9, comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni”*;
 - a tale proposito, per tutte le imprese ammesse all'agevolazione, si configura l'obbligo di una verifica *ex post* anche delle condizioni legate al rispetto degli obblighi di natura ambientale (c.d. “condizionalità verdi” o “*green conditionalities*”) che le imprese energivore che beneficiano delle agevolazioni devono rispettare;
 - l'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 131/2023, stabilisce, infatti, che le imprese energivore che beneficiano delle agevolazioni *“sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102”* nonché ad *“adottare almeno una delle seguenti misure (a propria scelta):*
 - a) *attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;*
 - b) *ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica, fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;*
 - c) *investire una quota pari almeno al 50% dell'importo dell'aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare, ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021”*;
 - per le finalità di cui ai precedenti punti, inoltre, l'articolo 3 del decreto-legge 131/2023:
 - al comma 9, individua i soggetti preposti a verificare il rispetto degli obblighi in capo alle imprese energivore e dispone la restituzione dell'agevolazione in caso di mancata ottemperanza a detti obblighi;
 - al comma 10, assegna all'Autorità la disciplina attuativa della misura, inclusa la definizione degli adempimenti tecnici di cui è responsabile la CSEA.

CONSIDERATO CHE:

- lo Schema di decreto prevede che l'impresa energivora:
 - i) *relativamente all'obbligo di certificazione energetica:*

- all'atto di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco energivori, dichiararsi di essere titolare di una diagnosi energetica in corso di validità, ovvero di aver adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014 riferita a un intero sito produttivo;
 - trasmetta la diagnosi energetica attraverso il portale internet per le diagnosi energetiche predisposto da ENEA, anche con riferimento alla diagnosi elaborata nell'ambito di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. Alla impresa multi-sito possono essere applicati i principi della clusterizzazione della diagnosi riferita alla partita IVA dell'impresa energivora conformemente alla norma UNI CEI EN 16247 – 3:2022;
 - se non precedentemente obbligata alla diagnosi energetica, si impegni a effettuarla e inviarla a ENEA entro l'anno;
- ii) qualora decida di adempiere alle green conditionalities con la modalità a), ovvero realizzando gli interventi previsti dalla diagnosi:*
- prenda in considerazione tutti gli interventi con tempo di ritorno inferiore ai tre anni;
 - selezioni uno o più interventi fino a raggiungere un costo complessivo non eccedente l'agevolazione percepita nell'anno di riferimento;
 - entro lo stesso anno, investa almeno un terzo del costo complessivo degli interventi scelti e li completi entro tre anni; se l'impresa non è ancora in possesso di diagnosi, la prima scadenza obbligatoria di investimento è spostata al 31 dicembre dell'anno successivo alle agevolazioni;
 - possa effettuare, nel rispetto delle stesse tempistiche, in sostituzione di uno o più interventi così selezionati, un intervento con tempo di ritorno superiore ai tre anni, purché produca una riduzione del consumo specifico almeno pari a quella degli interventi sostituiti;
 - determini il tempo di ritorno semplice dell'investimento, con riferimento al momento della redazione della diagnosi, utilizzando il prezzo dell'energia elettrica stabilito annualmente dall'Autorità, distintamente per fasce di consumo e per i livelli di media e alta tensione; indichi in diagnosi energetica e documenti opportunamente il prezzo degli altri vettori energetici ai fini del calcolo del tempo di ritorno semplice;
- iii) qualora decida di adempiere alle green conditionalities con la modalità b), ovvero coprendo il 30% del proprio fabbisogno di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio:*
- lo possa fare con una combinazione di autoproduzione in sito o in sua prossimità, contratti a termine con produttori da fonti rinnovabili, annullamento di garanzie d'origine.
- iv) qualora decida di adempiere alle green conditionalities con la modalità c), ovvero investendo almeno il 50% dell'agevolazione in interventi per la riduzione dei gas a effetto serra:*

- debba essere certificato da verificatore esterno il raggiungimento del valore più basso tra il 90% del parametro di riferimento applicabile per l'assegnazione gratuita delle quote di emissione nell'ambito dell'UE Emission Trading System e le emissioni medie del 10 per cento dei migliori impianti elencati nel regolamento di esecuzione della Commissione 2021/447, per il prodotto rilevante;
- è considerata altresì adempiente agli obblighi l'impresa energivora per la quale si verifica una delle seguenti condizioni:
 - il rapporto di diagnosi non riporta interventi ovvero riporta solo interventi che non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 4 dello Schema di decreto;
 - copre più del 30% del proprio fabbisogno di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio;
 - dispone di un processo produttivo le cui emissioni di gas a effetto serra risultano conformi ai parametri di cui all'articolo 6 dello Schema di decreto;
- gli adempimenti di cui ai precedenti punti sono verificati annualmente da ENEA, GSE ed ISPRA e le risultanze comunicate da ENEA a MASE, all'Autorità e CSEA, entro il 30 giugno di ogni anno;
- ENEA, GSE ed ISPRA entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto individuano le modalità e i termini con cui l'impresa adempie agli obblighi e ne fornisce comunicazione e documentazione;
- entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dal Decreto, ENEA pubblica un elenco non esaustivo, da aggiornare con cadenza biennale, delle tipologie di interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzate per la formulazione di proposte di interventi da riportare nel rapporto di diagnosi;
- ENEA effettua annualmente, oltre il controllo dell'adempimento all'obbligo di diagnosi, i controlli per accertare la conformità delle diagnosi su almeno il 3% delle dichiarazioni relative alle diagnosi energetiche delle imprese energivore, nonché delle dichiarazioni relative all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, senza indicazione di criteri di selezione;
- entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto, l'Autorità indica modalità e termini con cui le imprese sono tenute a dichiarare annualmente la modalità scelta per ottemperare alle *green conditionalities* e con cui CSEA invia l'elenco di tali imprese con l'idoneo set informativo a ENEA, GSE e ISPRA per i relativi controlli;
- a seguito dell'accertamento dell'inadempimento degli obblighi previsti, CSEA dispone la revoca delle agevolazioni e l'impresa energivora è tenuta a rimborsare l'intero importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi, salvo quanto previsto nei seguenti casi:
 - a) nel caso di parziale effettuazione degli investimenti previsti per gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 4 dello Schema di decreto, l'impresa è tenuta al rimborso di una somma pari al doppio del costo degli investimenti non effettuati, nel limite dell'agevolazione percepita nell'anno di competenza;
 - b) con riferimento al mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo

- 5 dello Schema di decreto, ovvero copertura del 30% del fabbisogno con fonti che non emettono carbonio, l'impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell'agevolazione percepita qualora abbia raggiunto, su base annua, una copertura del proprio fabbisogno complessivo da energia da fonti che non emettono carbonio uguale o superiore al 25%;
- c) con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 6 dello Schema di decreto, ovvero riduzione delle emissioni, l'impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell'agevolazione percepita qualora abbia raggiunto un valore di emissioni inferiore al valore maggiore tra il 110% del parametro minimo indicato all'art. 6, comma 1, e il parametro massimo;
- l'Autorità, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello Schema di decreto, individua le modalità e i termini per il recupero da parte di CSEA degli importi delle agevolazioni percepite che le imprese inadempienti, in parte o completamente, sono tenute rimborsare.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- un rapporto di diagnosi energetica pur rispettando i requisiti minimi riportati nell'allegato 2 al decreto legislativo 102/2014, può non contenere indicazione di interventi in quanto la norma UNI CEI EN 16247-1 (Diagnosi energetiche: parte generale) consente che lo scopo di applicazione di una diagnosi non contenga le raccomandazioni di intervento;
- il tempo di ritorno semplice degli interventi in una diagnosi deve essere calcolato al momento di redazione della diagnosi, in modo semplice e con criteri uniformi, ma allo stesso tempo realistici per ciascuna impresa, nonché verificabile da ENEA, quindi documentabile;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- allo stato attuale della normativa, le agevolazioni vengono riconosciute a tutti i punti di prelievo intestati all'impresa (identificata dalla partita IVA) avente codice ATECO prevalente appartenente all'allegato 1 delle Linee guida CEEAG, con la sola esclusione di quelli a tariffa domestica; può verificarsi, pertanto, che l'agevolazione sia estesa anche a punti di prelievo corrispondenti a unità produttive locali non caratterizzate da codici ATECO ammissibili all'agevolazione ai sensi delle Linee guida CEEAG, in quanto dedicate ad attività secondarie della stessa impresa.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 20, commi 3 e 4, del Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità (Allegato A alla deliberazione 213/2015/A) prevede che i pareri formulati dall'Autorità nell'ambito di procedimenti intestati ad amministrazioni terze sono

tempestivamente pubblicati salvo che sussistano motivate esigenze di riservatezza o di segreto istruttorio, oppure che l'amministrazione procedente faccia formale e motivata richiesta entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto dell'Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- esprimere, nell'ambito dell'attività consultiva che l'Autorità svolge ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 481/95, nonché ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 131/2023, parere favorevole allo Schema di decreto ministeriale trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica con comunicazione del 13 giugno 2024;
- suggerire al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, con riferimento allo Schema di decreto in parola, di:
 - a) aggiungere all'art. 7, comma 6, subito dopo le parole "*su almeno il 3% delle dichiarazioni relative alle diagnosi energetiche delle imprese energivore*", le parole "*selezionate a campione da ENEA che tiene conto anche di criteri eventualmente indicati da ARERA*", in quanto ciò permette un raccordo con i controlli effettuati da CSEA, nonché quelli effettuati da GSE e ISPRA;
 - b) sostituire nell'art. 4, comma 7, la parola "*possono*" con "*devono*", così da evitare che le diagnosi presentate dalle imprese energivore non contengano alcun intervento di efficientamento, in quanto viene inserito l'obbligo di valutare nella diagnosi almeno gli interventi presenti nell'elenco che ENEA pubblica ai sensi dell'art.4, comma 7;
 - c) eliminare dall'art. 9, comma 3, la disposizione di cui alla lettera a), in base alla quale un'impresa energivora il cui rapporto di diagnosi non riporti interventi (o riporti solo interventi diversi da quelli con le caratteristiche dell'articolo 4) è considerata adempiente, e introdurre la previsione per cui in tali casi è necessario che l'impresa adempia le *green conditionalities* secondo una delle modalità di cui alle lettere *b) o c)* dell'art. 3, comma 8 del decreto-legge 131/23;
 - d) rimuovere il primo periodo dell'art. 4, comma 5, in cui si rimanda all'Autorità la definizione del prezzo dell'energia elettrica da utilizzare per l'individuazione del tempo di ritorno semplice, poiché appare opportuno utilizzare lo stesso criterio di indicazione documentata dei prezzi dei vettori energetici, già definito dallo Schema di decreto per i vettori diversi dall'energia elettrica;
 - e) nel caso di adempimento delle *green conditionalities* secondo la modalità *c)* dello Schema di decreto, prevedere per le imprese che necessitano di un percorso di decarbonizzazione composto da più interventi che nel loro insieme portino in modo graduale al raggiungimento degli indici di emissione minimi richiesti, la possibilità di riferire l'investimento al 50% delle agevolazioni percepite su più anni (anziché su un solo anno);

- segnalare al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica alcune opportunità di coordinamento legislativo emerse negli approfondimenti condotti dall'Autorità, ossia:
 - a) procedere alla razionalizzazione dell'obbligo di diagnosi energetica ai sensi del decreto legislativo 102/2014; in particolare la disciplina dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 102/2014 prevede per le imprese energivore l'obbligo di attuazione di almeno uno degli interventi della diagnosi (indipendentemente dal tempo di ritorno) o, in alternativa, di adottare il sistema di gestione conforme alle ISO 50001; tale obbligo non risulta più coerente con la disciplina attuale delle *green conditionalities* per le imprese energivore; pertanto, detto comma andrebbe esplicitamente abrogato o comunque allineato con le nuove disposizioni;
 - b) monitorare strettamente l'effettiva efficacia della prima opzione di *green conditionalities*, dal momento che il riferimento al tempo di ritorno semplice (stimato) degli interventi, seppure contrastato dall'obbligo, inserito nei suggerimenti di cui al precedente punto b), di considerare tutti gli interventi dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, potrebbe vanificare l'obiettivo di efficientamento energetico; in tal caso si potrebbe ravvisare l'opportunità di una modifica legislativa mirata ad ammettere solo le opzioni di *green conditionalities* di cui alle lettere b) e c) del Decreto;
 - c) prevedere un tetto alle agevolazioni calcolato in proporzione alla differenza tra l'energia prelevata da rete pubblica (e pertanto assoggettata agli oneri generali di sistema) e l'energia eventualmente immessa in rete (autoprodotta e non autoconsumata contestualmente); questo si ritiene opportuno tanto in ottica di contenimento dei costi delle agevolazioni (i cui oneri sono sopportati dai clienti domestici e dalle piccole e medie imprese), tanto in ottica di utilizzo migliore della rete e di stimolo all'autoconsumo, in presenza in particolare degli interventi previsti dal DL 181/23 per lo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili per le stesse imprese energivore;
 - d) introdurre, infine, una norma che preveda di applicare l'agevolazione solo ai punti di prelievo corrispondenti a unità produttive locali caratterizzate dal medesimo codice ATECO prevalente di impresa con il quale l'impresa energivora ha avuto accesso all'agevolazione

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 131/2023 e dell'articolo 2, comma 6, della legge 481/1995, il parere, nei termini di cui in

- motivazione, allo Schema di decreto ministeriale nel testo trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica con comunicazione del 12 giugno 2024;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
 3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini